



*Ministero  
delle Attività Produttive*

All' La Federchimica-Assogasliquidi  
Viale Pasteur, 10  
00144 ROMA

Prot. N. <sup>2</sup> D.G.E.R.M. Allegati  
UFF. CA  
Risposta al foglio N. 14/  
del \_\_\_\_\_

All' Assocostieri  
Via di Vigna Murata, 40  
00143 ROMA

**OGGETTO** Decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128. Norme in  
materia di cauzioni delle bombole.

All' Assopetroli  
L.go Fiorentini, 1  
00186 ROMA

All' Unione Petrolifera  
Via del Giorgione, 129  
147 ROMA

Si trasmette l'unica nota, con i relativi allegati, contenente indicazioni esplicative circa le disposizioni contenute nell'articolo 10 del D.Lgs 128/06 in materia di cauzioni delle bombole, con preghiera a codeste Associazione di volerne dare la più ampia diffusione presso i propri associati ed iscritti.

II DIRETTORE DELL'UFFICIO

*Se, nei trattamenti per ogni lettera, vengono indicati i vincoli, nella risposta al N. del Protocollo di Direzione a cui si risponde.*

**OGGETTO: Applicazione art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 – Norme in materia di cauzioni delle bombole**

Come noto l'art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 reca norme in materia di cauzioni delle bombole.

In particolare, la suddetta disposizione in parte ripropone alcune norme già contenute nelle precedenti leggi vigenti in materia (vd., in particolare, la legge 2 febbraio 1973, n° 7, così come modificata dalla legge 1° ottobre 1985, n° 539) ed in parte integra e modifica la previgente legislazione, ampliando e diversamente disciplinando le ipotesi in cui è possibile utilizzare l'istituto del c.d. "svincolo" delle cauzioni versate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Per quanto concerne le norme contenute nella nuova disposizione già presenti nel precedente assetto legislativo, si fa presente che l'art. 10 continua a prevedere l'obbligo per il rivenditore di bombole di chiedere all'utente la cauzione di cui il rivenditore stesso è responsabile nei confronti dell'azienda distributrice a cui deve rendere un rendiconto mensile.

Inoltre, l'art. 10 continua a stabilire che l'azienda distributrice deve investire l'importo delle cauzioni riscosse in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. La norma stabilisce che l'operazione di investimento debba avvenire entro il mese successivo a quello della riscossione.

In proposito, è stato rilevato che in alcuni casi le somme riscosse a titolo di cauzione nel mese di riferimento non consentono di arrivare al taglio minimo previsto per l'acquisto di Titoli di Stato.

In tale evenienza, sarà possibile per l'azienda distributrice conservare presso di sé le cauzioni riscosse fino al raggiungimento della cifra necessaria per l'acquisto dei Titoli, provvedendo ad effettuare un'apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

Si evidenzia, poi, che l'importo delle cauzioni è stato stabilito in un valore non inferiore a 6 euro.

Si fa presente che la disposizione di cui all'art. 10 non prevede più in modo testuale l'obbligo di effettuare la rendicontazione trimestrale (da inviare entro due mesi dalla chiusura del trimestre a questo Ministero) in cui evidenziare il numero e l'ammontare delle quietanze rilasciate, il numero e l'ammontare delle quietanze per le quali sia stata restituita la cauzione, l'importo netto risultante dalla differenza tra le cauzioni incassate e quelle restituite corrispondente all'acquisto mensile dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché il numero e la qualità dei titoli acquistati.

In merito a tale aspetto, si ritiene che il citato adempimento, seppur non previsto in modo espresso nel testo dell'art. 10, debba comunque essere posto in essere da parte delle aziende distributrici in quanto lo stesso rappresenta lo strumento attraverso il quale questa Amministrazione controlla il rispetto delle disposizioni dettate in materia di cauzionamento delle bombole, per i rilevanti riflessi economici per l'erario che il sistema delineato dall'art. 10 presenta.

Inoltre, si evidenzia che solo attraverso la suddetta rendicontazione trimestrale è possibile per questo Ministero procedere allo svincolo delle somme così come indicato nel comma 5 dell'art. 10 anche in corso d'anno.

Proprio in materia di svincolo delle cauzioni, va rilevato che il comma 5 dell'art. 10 prevede la possibilità per le aziende distributrici di GPL di essere autorizzate ad investire gli importi delle cauzioni già investite in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato per una serie di iniziative tra le quali, oltre a quelle già previste dalle leggi previgenti in materia (la **realizzazione e l'ampliamento degli impianti fissi**), anche per:

- **effettuazione di lavori di miglorie ed adeguamenti di sicurezza per gli impianti;**
- **acquisto di bombole nuove che consenta il reintegro delle bombole disperse;**
- **adempimenti di sicurezza per i serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 mc.**

Si fa presente che, rispetto alla normativa previgente, il testo dell'articolo 10 non prevede più:

- il limite massimo pari al 40% delle somme versate;
- l'obbligo di reintegro delle somme entro i cinque anni dallo svincolo.

Va ricordato però a tale riguardo che, in relazione ai principi generali dell'ordinamento ed in particolare al così detto principio del "tempus regit actum", le autorizzazioni allo svincolo delle cauzioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.128/06, seguono l'iter previsto dalle leggi precedenti e rimane pertanto l'obbligo del reintegro delle somme svincolate, secondo le modalità previste dal relativo decreto di svincolo.

L'articolo 10 ha introdotto poi l'obbligo per l'azienda distributrice, che voglia ottenere lo svincolo delle cauzioni, di stipulare una **polizza di assicurazione od una fideiussione bancaria** a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo. Copia della polizza o della fideiussione sarà richiesta direttamente da questa Amministrazione alla Società, al termine dell'iter istruttorio per il rilascio del decreto di svincolo delle cauzioni.

Si fa presente al riguardo che l'entità della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria deve essere commisurata all'ammontare del monte cauzioni che si intende svincolare. Risulta evidente che, nel caso l'azienda proceda, successivamente allo svincolo ed alla conseguente stipula della polizza o della fideiussione, alla restituzione delle cauzioni, l'azienda potrà procedere ad una riduzione conseguente dell'entità della polizza o della fideiussione stessa.

Si precisa, inoltre, che la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria dovranno essere stipulate per un tempo non inferiore a cinque anni ed alla scadenza del quinquennio si dovrà procedere al rinnovo delle stesse, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Va inoltre chiarito che gli **oneri deducibili** per gli adempimenti relativi all'attuazione degli articoli 10 e 16 del D. Lgs. 128/06 non possono essere comprensivi dei costi sostenuti per la stipula della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulate a garanzia dello svincolo delle cauzioni.

A tal proposito, si evidenzia che tra i suddetti oneri deducibili non può essere inserita la voce relativa al fenomeno della dispersione delle bombole per il cui reintegro la Società abbia chiesto ed ottenuto lo svincolo delle cauzioni versate.

In relazione alle **modalità procedurali** da adottare per la richiesta di svincolo delle cauzioni ai sensi di quanto previsto nell'art. 10, comma 5, la Società distributrice dovrà presentare apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico, in carta legale, di richiesta di svincolo delle cauzioni investite in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Nella suddetta istanza, l'azienda deve indicare, oltre agli estremi della società, anche:

- il motivo per il quale si richiede lo svincolo ai sensi di quanto previsto nel suddetto art. 10, comma 5;
- **nel caso di installazione di nuovo impianto e di ampliamento di impianti esistenti**, gli estremi del titolo autorizzativo, rilasciato dall'Ente competente;
- nel caso di ampliamento di impianti esistenti, per una **capacità inferiore al 30%** di quella precedentemente autorizzata (di cui alle semplificazioni procedurali previste dalla legge n.239/04, articolo 1, comma 58), copia della comunicazione inviata alle Amministrazioni competenti per gli adempimenti di natura fiscale e di sicurezza ove previsti;
- \* nel caso di lavori di miglioria ed **adeguamenti di sicurezza** presso il proprio impianto, copia della comunicazione inviata alle Amministrazioni competenti per gli adempimenti di natura fiscale e di sicurezza ove previsti;
- l'ammontare complessivo del monte cauzioni versate;
- l'indicazione della spesa sostenuta per i lavori per i quali si chiede lo svincolo delle cauzioni;
- \* nel caso di richiesta di svincolo per il **reintegro del parco bombole**, la spesa sostenuta per il loro acquisto, nonché la copia dei relativi titoli di spesa, copia dei certificati di cui all'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 128/06 e copia del libro dei cespiti patrimoniali;
- nel caso di richiesta di svincolo per adempimenti di sicurezza per i **serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 mc.**, copia dei relativi titoli di spesa.

L'autorizzazione allo svincolo delle cauzioni verrà rilasciato da questa amministrazione, come già detto precedentemente, solo a fronte della presentazione della copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria di cui all'articolo 10, comma 7.

E' del tutto evidente che le opere o le attività per le quali può essere chiesto lo svincolo ai sensi del citato articolo 10, comma 5 del D.Lgs 128/06, sono unicamente quelle poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 128/06 ( e cioè dal 30.03.06).

Inoltre, nei casi di cui all'art. 10, **comma 5, lett. a)**, l'autorizzazione allo svincolo delle cauzioni sarà trasmessa all'ente competente per gli adempimenti connessi al collaudo delle opere, ove previsto. La società, in questo caso, potrà procedere allo svincolo effettivo delle somme autorizzate, solo dopo il positivo collaudo delle opere stesse.

Si richiama, a tale proposito, la possibilità di richiedere lo svincolo delle cauzioni in successivi stadi di avanzamento dei lavori, fino al completo svincolo della somma richiesta, a lavori completati e collaudo effettuato positivamente, ove il collaudo sia previsto dalle normative vigenti.

In ultimo, si richiama l'attenzione sugli allegati alla presente che contengono il fac-simile della domanda di svincolo delle cauzioni ed i nuovi bollettini di quietanza che sono stati aggiornati alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 128/06 e che dovranno essere impiegati d'ora in avanti in sostituzioni di quelli di cui al DM 23.12.1985.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



## FAC SIMILE DOMANDA DI SVINCOLO DELLE CAUZIONI

La sottoscritta Società....., con sede in....., titolare della concessione/autorizzazione n..... del....., rilasciata da....., relativa al deposito di GPL sito in..... della capacità totale di mc.....,

### CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128, di essere autorizzata a svincolare le cauzioni investite in titoli di Stato per: (\*)

- a) realizzare l'impianto di g.p.l. in..... per un importo complessivo presunto di euro.....
- b) ampliare il proprio impianto di g.p.l. da mc..... a mc..... per un importo complessivo presunto di euro.....
- c) effettuare lavori di migliorie ed adeguamenti di sicurezza presso il proprio impianto sito in....., per un importo complessivo presunto di euro.....
- d) reintegrare il proprio parco/bombole mediante l'acquisto di n..... bombole da kg....., per un importo complessivo di euro.....
- e) effettuare gli adempimenti di sicurezza per i serbatoi di GPL di capacità non superiore ai mc.13, per un importo complessivo di euro....

(\*) *scegliere la dizione che interessa*

Dichiara a tale fine che:

- l'importo complessivo delle cauzioni incassate risulta, alla data attuale, pari ad euro.....;
- di avere già usufruito di autorizzazione allo svincolo delle cauzioni, pari ad euro.....;
- di avere già reinvestito la cifra di euro....., come indicato nel D.M. n..... del..... e che pertanto lo svincolo netto residuo risulterebbe pari ad euro.....;
- che l'importo delle cauzioni da investire in titoli di Stato risulta pari ad euro.....;
- che l'importo delle cauzioni investite in titoli di Stato è pari ad euro.....

Si allega a tale riguardo copia della documentazione delle spese sostenute fino ad ora per le opere oggetto del presente svincolo, e si fa riserva di presentare copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria, stipulata a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto del presente svincolo, al termine dell'iter istruttorio per il rilascio del decreto di svincolo delle cauzioni e quando richiesto da codesto Ministero.

Per le ipotesi di cui ai punti **a)** e **b)**, si allega: (\*)

- copia del titolo autorizzativo rilasciato dall'Ente competente;
- nelle di modifiche di impianti esistenti di **capacità non superiore al 30%**, si allega copia della comunicazione inviata alle Amministrazioni competenti per gli adempimenti di natura fiscale e di sicurezza, ove previsti.

Per le ipotesi di cui al punto **c)**, si allega: (\*)

- copia della comunicazione inviata alle Amministrazioni competenti per gli adempimenti di natura fiscale e di sicurezza, ove previsti.

Per le ipotesi di cui al punto **d)**, si allega: (\*)

- copia della spesa sostenuta per il loro acquisto,
- copia dei relativi titoli di spesa,
- copia dei certificati di cui all'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 128/06
- copia del libro dei cespiti patrimoniali.

Per le ipotesi di cui al punto **e)**, si allega: (\*)

- copia della documentazione di spesa sostenuta.

*(\*) scegliere la dizione che interessa.*

Firma del legale rappresentante

data



Le responsabilità civili conseguenti all'uso delle bombole e dei relativi annessi sono assicurate conformemente alle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

**ISTRUZIONI E PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA NELL'USO DELLE BOMBOLE DI GPL**

- 1) La bombola può essere installata all'aperto o all'interno di un locale, con esclusione di locali adibiti a camera da letto, bagno, doccia, servizio igienico, box, autorimesse e simili.
- 2) La bombola non deve essere collocata a livello più basso del suolo o in prossimità di aperture comunicanti con locali posti a livello inferiore o in locali non aerati.
- 3) L'installazione di bombole singole all'interno di locali è soggetta alle limitazioni seguenti:
  - in locali di cubatura fino a 10 m<sup>3</sup> è esclusa l'installazione di bombole;
  - in locali di cubatura oltre 10 m<sup>3</sup> e fino a 20 m<sup>3</sup> si può installare una sola bombola di capacità non maggiore di 15 Kg;
  - in locali di cubatura oltre 20 m<sup>3</sup> e fino a 50 m<sup>3</sup> si possono installare fino a 2 bombole singole, per capacità complessiva non maggiore di 20 Kg;
  - in locali di cubatura oltre 50 m<sup>3</sup> si possono installare fino a 2 bombole singole, per una capacità complessiva non maggiore di 30 Kg;
  - la capacità complessiva delle bombole installate all'interno di un'abitazione non deve comunque essere maggiore di 40 Kg.
- 4) La bombola deve essere posizionata in verticale con rubinetto/valvola in alto.
- 5) La bombola non deve essere capovolta o inclinata e non deve essere collocata in equilibrio instabile.
- 6) La bombola e il tubo flessibile non devono essere esposti a fonte di calore.
- 7) La sostituzione di una bombola non deve essere eseguita in presenza di fiamme, braci o apparecchi elettrici in funzione. Prima di procedere alla sostituzione, assicurarsi che il rubinetto della bombola da sostituire e quello della bombola piena siano ben chiusi. Per le bombole con valvola automatica non è necessario tale controllo.
- 8) La guarnizione fra il rubinetto e il regolatore deve essere cambiata ad ogni sostituzione della bombola: per le bombole con valvola deve esserne verificata la presenza.
- 9) Il tubo flessibile di gomma, di lunghezza non superiore a 1,5 m deve essere di tipo adatto per GPL, marcato UNI 7140, deve essere controllato frequentemente, non deve presentare strozzature e stiramenti. Va fissato al portagomma con fascetta di sicurezza e deve essere sostituito entro la data stampigliata sul tubo stesso.
- 10) Gli apparecchi fissi e ad incasso devono essere collegati mediante impianto fisso con flessibile in acciaio.
- 11) Dopo ogni sostituzione della bombola, eseguire la prova di tenuta degli allacciamenti con acqua saponata (mai con fiamma), prima di provare l'accensione degli apparecchi.
- 12) Qualora si avverta odore di gas, chiudere l'erogazione (rubinetto della bombola – per le bombole munite di valvola agire sulla apposita leva del regolatore), ventilare bene l'ambiente tenendo presente che il GPL è più pesante dell'aria e si diffonde rasente al suolo, far controllare l'impianto da personale qualificato.
- 13) Dopo ogni utilizzazione chiudere il rubinetto o la valvola, senza forzarli.
- 14) Nei locali dove sono installati bombole e apparecchi a gas deve essere assicurata la ventilazione tramite adeguate aperture. Le apparecchiature dotate di tubo di scarico devono essere collegate a canna fumaria.
- 15) Le bombole non allacciate devono essere restituite al rivenditore.
- 16) Le norme per gli impianti a GPL per uso domestico alimentati da bombole sono contenute nella tabella UNI CIG 7131. Ove sussistano dubbi, consultare personale qualificato.
- 17) E' bene che i bambini siano tenuti lontano sia dalle bombole, sia dagli apparecchi utilizzatori.

Firma utente per avvenuto rimborso del deposito cauzionale

DATA \_\_\_\_\_



## Nota esplicativa in materia di svincolo delle cauzioni

**OGGETTO: Applicazione art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 – Norme in materia di cauzioni delle bombole.**

Si fa seguito alla nota relativa all'applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 , in materia di cauzioni delle bombole.

Si evidenzia, a tale proposito, che è stata segnalata, da parte di numerose Aziende che hanno richiesto l'autorizzazione allo svincolo delle cauzioni, la difficoltà ad individuare correttamente il beneficiario della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, da stipulare a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo.

La copia della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria deve essere infatti inviata a questa Amministrazione al termine dell'iter istruttorio, per il rilascio del relativo decreto di svincolo delle cauzioni .

Si chiarisce, al riguardo, che beneficiario di tale documento non può essere questo Ministero, bensì lo stesso utente finale al quale è stata consegnata, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza e pertanto la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria riporteranno, quali soggetti garantiti, **i depositari dei depositi cauzionali, quali risultano da apposito registro matricole** (dicitura questa da riportare sul documento).

Si ricorda infine che, come già detto precedentemente, l'entità della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria deve essere commisurata all'ammontare del monte cauzioni che si intende svincolare e che dovranno essere stipulate per un tempo non inferiore a **cinque anni** ed alla scadenza del quinquennio si dovrà procedere al rinnovo delle stesse, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
dott.ssa Laura Vecchi

## **Ulteriore nota esplicativa in materia di svincolo delle cauzioni**

**OGGETTO: Applicazione art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 – Norme in materia di cauzioni delle bombole. Ulteriore precisazione.**

Si fa seguito alle note relative all'applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 , in materia di cauzioni delle bombole.

Si chiarisce ulteriormente che, insieme con la copia dei titoli di spesa da inviare a questa Amministrazione, la Società richiedente dovrà trasmettere anche apposita **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, nella quale dichiarare l'autenticità della documentazione relativa ai titoli di spesa inviati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
dott.ssa Laura Vecchi